

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MERCOGLIANO & CELESTINO**

AVV. FRANCESCO MERCOGLIANO

AVV. CATERINA CELESTINO

Via G. Gentile, 51 87067 - ROSSANO (Cs)

Via M. A. Severini, 23 87100 – Cosenza

Via Gioacchino Rossini, 69 03043 - Cassino

Tel./Fax: 0983/514994 - Fax: 0983/526274

studiolegaleemmedi@alice.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Per: il dott. **VINCENZO DEFILIPPO**, (C.F.: DFLNZE63D27E050H), in proprio e nella qualità di Presidente di **Federfarma Catanzaro**, Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Catanzaro, nonché di Presidente di **Federfarma Calabria**, Consulta Regionale Proprietari di Farmacia della Calabria; il dott. **ALFONSO MISASI**, (C.F.: MSSLNS49L03D086X), in proprio e nella qualità di Presidente **Federfarma Cosenza**, Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Cosenza; il dott. **DANTE BALDINI**, (C.F.: BLDDNT50S26F240N), in proprio e nella qualità di Presidente **Federfarma Reggio Emilia**, Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Reggio Emilia; dott. **ALFREDO ORLANDI**, (C.F.: RLNLRD58M11A515Y), in proprio e nella qualità di Presidente di **Federfarma L'Aquila**, Associazione dei Proprietari di Farmacie della Provincia de L'Aquila. Tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Caterina Celestino (C.F.: CLSCRN74H61H579N) ed elett.te dom.ti presso lo studio di questi in via Marco Aurelio Severini, 23 di Cosenza, con richiesta di ricevere

eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 0983/514994 ovvero via PEC a: *caterina.celestino@avvocatirossano.legalmail.it*;

Contro: FEDERFARMA – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, con sede in via Emanuele Filiberto, 190, (C.F.: 01976520583), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Cossolo, indirizzo PEC: *federfarma@pec.federfarma.it*

PER L'IMPUGNAZIONE

delle *Deliberazioni adottate dalla Assemblea Nazionale Federale nelle date del 13 e 14 febbraio 2017, come definitivamente approvate nella Assemblea del 26-27/02/2018, aventi ad oggetto “**Modifiche allo Statuto Federfarma, predisposte dal Consiglio di Presidenza, ed in particolare agli artt. 1, 3, 5, 9, 10, 17, 26, introduzione norma transitoria ed eventuali modifiche necessarie per il coordinamento con i succitati articoli**”*,

E LA DECLARATORIA DI

nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle delibere assunte dall'Assemblea Nazionale di Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani in data 13 e 14 dicembre 2017, nonché di ogni altro atto posto in essere in relazione e connessione con le suddette deliberazioni, ivi compresi provvedimenti attuativi e/o regolamenti di attuazione, con richiesta di emissione di ogni conseguente provvedimento di legge.

PREMESSA

1.- Con nota Prot. n. ADIR.EC/18522 dell'01/12/2017, trasmessa a mezzo PEC alle Associazioni Provinciali ed alle Unioni Regionali aderenti nonché agli altri Organi Statutari di Federfarma, **il Presidente di Federfarma Nazionale convocava l'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria** per il giorno 13/12/2017, ore 14,30, con prosecuzione giovedì 14/12/2017, dalle ore 10, per discutere di n. 7 punti all'ordine del giorno. (**Doc. 1**)

I punti inseriti all'o.d.g. erano i seguenti:

1. *Approvazione verbale riunione 27 settembre 2017;*
2. *Modifiche agli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 17, 26 dello Statuto Federfarma, introduzione norma transitoria ed eventuali modifiche necessarie per il coordinamento con i succitati articoli;*
3. *Nomina della Commissione per la predisposizione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto Federfarma;*
4. *Credifarma: proposta di partnership con Banca IFIS e riassetto societario. Deliberazioni conseguenti;*
5. *Polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi catastrofici;*
6. *Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale;*
7. *Proposte di modifica al regolamento per l'erogazione dell'assegno d'integrazione di cui al Fondo di solidarietà per le farmacie a basso fatturato.*

2.- Nella suddetta nota di convocazione si precisava che: *“Per quanto riguarda l’argomento posto al punto n. 2) dell’Ordine del Giorno, per il quale è prevista la presenza del Notaio che curerà la relativa verbalizzazione, si rammenta che l’art. 29 del vigente Statuto federale stabilisce che: ‘Il presente statuto non può essere modificato senza il voto dell’Assemblea Nazionale a tal fine convocata che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali aderenti’. Le Organizzazioni in indirizzo sono pertanto invitate ad assicurare la presenza dei propri rappresentanti per l’intera durata della sessione.”*

Ed ancora: *“Si precisa che la trattazione degli argomenti di cui ai punti n. 2) e n. 3) all’ordine del giorno avverrà nella sessione del 13 dicembre, che non potrà concludersi prima del termine di tutte le votazioni relative ai due punti.”*

3.- In allegato alla predetta nota di convocazione veniva inoltrato agli interessati un promemoria riepilogativo in ordine all’accreditamento dei rappresentanti delle organizzazioni territoriali all’Assemblea Nazionale, sulla premessa già esplicitata secondo cui *“i rappresentanti che avranno titolo a partecipare saranno quelli già accreditati presso questa Federazione in base alle vigenti norme statutarie”*. **(Doc. 2)**

4.- Le proposte di modifiche statutarie erano quelle vagliate dal Consiglio di Presidenza prima delle adunanze assembleari del 13-14/12/2017 ed allegata alla convocazione al fine *“di elaborare e proporre all’Assemblea una nuova proposta di Statuto che si rendesse eventualmente necessario in conseguenza dell’approvazione del disegno di legge con la previsione dell’ingresso del capitale...”*. (**Doc. 3**)

In particolare, per come si legge nella nota Prot. 17419/443/PE del 15/11/2017 (**Doc. 4**), *“in ottemperanza a tale previsione, il Consiglio ha basato la proposta sulla necessità di consentire l’inclusione di tutti i soggetti che possano contribuire a sostenere la farmacia in questa complessa fase di transizione, garantendo, comunque, l’introduzione nello statuto di garanzie e condizioni che assicurino un’attività sindacale libera partecipata.”*

In tale ottica si ponevano le “linee guida” della riforma statutaria proposta dal Consiglio di Presidenza, delineate nella testé richiamata nota, la quale testualmente conclude: *“Tali proposte di modifica sono state circoscritte agli interventi strettamente connessi alle necessità di intervenire sul testo dello Statuto vigente, in conseguenza dell’approvazione della Legge n. 124 del 2017, ma, come pure anticipato nel corso della più volte citata Assemblea del 27 settembre scorso, è intenzione del Consiglio di Presidenza porre all’ordine del giorno della medesima Assemblea la costituzione di un’apposita*

Commissione, con il compito di operare una più generale revisione della disciplina statutaria.”

5.- Nella adunanza del 13/12/2017, il Presidente della Assemblea richiedeva al Notaio Giovanni Berionne, appositamente convocato, di redigere l'apposito verbale assembleare limitatamente alle deliberazioni che l'Assemblea avrebbe assunto **per i primi tre punti all'o.d.g. sopra riportato** (Rep. n. 39211, Racc. 19096, **Doc. 5**).

In apertura di verbale il Notaio verbalizzante dava atto che la assemblea era stata regolarmente convocata a norma di legge e del vigente statuto sociale, con il coinvolgimento delle Associazioni Provinciali e delle Unioni Regionali aderenti, e che risultava raggiunto il quorum costitutivo necessario ai sensi dell'art. 29 dello Statuto per le modifiche dello Statuto stesso (maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata da almeno un delegato, e maggioranza delle Unioni Regionali aderenti).

Nella introduzione alle modalità di illustrazione ed esame delle modifiche statutarie proposte e di espressione dei voti per la loro approvazione, si dava atto che secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 8, dello statuto “le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non stabilisca diversamente”.

Stando al verbale di seduta, le procedure di svolgimento dei lavori venivano approvate per alzata di mano dalla maggioranza dei presenti.

6.- Dopo l'illustrazione delle modifiche statutarie proposte, prendeva la parola il Dott. Vincenzo Defilippo, anche nella qualità di Presidente di Federfarma Calabria Unione Regionale dei titolari di Farmacie, odierno ricorrente, al fine di esporre una questione preliminare e dando lettura di un documento che veniva acquisito agli atti ed allegato al verbale della assemblea, come Allegato "A". (**Doc. 6**)

Nel richiamato documento l'odierno ricorrente evidenziava che **l'Assemblea nazionale in corso era stata convocata in seduta ordinaria per discutere e deliberare punti all'ordine del giorno che esulavano dalle prerogative ordinarie dell'Assemblea** investendo materie, quali le modifiche statutarie, che sono rimesse alla Assemblea Nazionale **in seduta straordinaria ex art. 29 del vigente Statuto federale**, per come sottolineato dalla medesima e contraddittoria nota di convocazione dell'01/12/2017.

Nel documentato intervento il Dott. Defilippo sollevava dunque questione preliminare sulla regolarità e legittimità della convocazione assembleare, anche e soprattutto alla luce della assoluta delicatezza degli argomenti trattati nell'ottica di garanzia della presenza di una quanto più larga partecipazione dei rappresentanti provinciali e dei delegati delle Unioni Regionali, imposta dallo Statuto.

Inoltre, nel documento presentato dal Dott. Defilippo si lamentava la incongruenza logica tra i punti 2) e 3) all'o.d.g. dell'assemblea, in quanto il terzo punto all'o.d.g. prevedeva la nomina di apposita

Commissione per la predisposizione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto Federfarma, mentre con il punto precedente si richiedeva alla Assemblea Nazionale di apportare sin da subito modifiche radicali allo Statuto federale.

Si sottolineava, in particolare, come le modifiche proposte allo Statuto riguardavano i requisiti di partecipazione alla Federazione e i *quorum* deliberativi in vista della immediata apertura a soggetti che, in quanto non farmacisti, a mente del vigente statuto non avrebbero potuto farne parte.

Pertanto, il Dott. Defilippo, ravvisando la necessità di dare preliminarmente incarico alla Commissione tecnica per predisporre un progetto di modifica organica dello statuto federale, sottolineava come la convocata assemblea in seduta ordinaria non potesse validamente procedere all'esame ed alla approvazione del secondo punto all'o.d.g., afferente alle modifiche degli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 17, 26 dello Statuto nonché alla introduzione di norme transitorie e di modifiche necessarie per il coordinamento con i succitati articoli.

7.- La questione preliminare sollevata dal Dott. Defilippo veniva così posta ai voti per alzata di mano e l'assemblea con 25 voti favorevoli e due astenuti, "con la maggioranza dei voti contrari tutti espressi per alzata di mano" deliberava di non approvare la mozione.

Analoga questione-mozione d'ordine sulla regolarità della convocazione e sulla validità della costituzione della Assemblea

veniva sollevata dal Dott. Domenico Fiamingo, che evidenziava i numerosi elementi di illegittimità, contraddittorietà e di omissioni nel testo recante le proposte modifiche allo Statuto federale, ravvisando tali modifiche sarebbero invero consistite in modifiche non statutarie ma all'atto costitutivo di Federfarma Nazionale. **(Doc. 7)**

Anche la questione posta all'attenzione dell'assemblea da parte del Dott. Fiamingo, contenuta nel documento costituente allegato "B", veniva messa ai voti per alzata di mano e respinta a maggioranza dei voti contrari.

8.- Con autonomo intervento effettuato nella fase introduttiva ai lavori assembleari, il Dott. Alfonso Misasi, anch'egli odierno ricorrente, nella qualità di Presidente di Federfarma Cosenza sollevava una quesitone preliminare dichiarando che sulle modifiche statutarie la votazione sarebbe dovuta avvenire per appello nominale e non per alzata di mano.

Tale dichiarazione contenente una mozione d'ordine dei lavori dell'assemblea non veniva posta ai voti, in quanto dal verbale assembleare del 13/12/2017 emerge che il Notaio verbalizzante ricordava che *ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello statuto, le deliberazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano salvo che l'Assemblea stessa non stabilisca diversamente e fatta eccezione per le deliberazioni indicate nello stesso comma 8*, che non erano tra quelle all'ordine del giorno dell'assemblea.

Successivamente, dopo aver proposto un testo alternativo di modifica dell'art. 1, co. 3, dello Statuto, rispetto a quello predisposto dal Consiglio di Presidenza, il Dott. Misasi contestava nuovamente la regolarità delle modalità di voto nonché delle operazioni di effettivo conteggio dei voti espressi (che non corrispondevano al registrato numero dei presenti), e dichiarava espressamente di abbandonare l'aula fino al termine dei lavori di discussione di tutti i punti previsti all'o.d.g. per la sessione del 13/12/2017.

9.- I lavori proseguivano nella giornata del 13/12/2017 con la discussione e la approvazione delle modifiche statutarie ma non anche con la prevista nomina della Commissione per la predisposizione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto Federfarma.

10.- Le modifiche statutarie approvate nella seduta del 13/12/2017, per come riepilogate nella circolare Federfarma Nazionale Prot. 20136/503/PE del 27/12/2017 (**Doc. 8**), sono le seguenti:

- art. 1 co. 3: tra i "Titolari" delle farmacie sono comprese "le società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge", includendo in tal modo anche le società di capitali proprietarie di farmacie o comunque delle società i cui soci siano anche non farmacisti;
- art. 3 co. 2: è stato introdotto il divieto per Federfarma di partecipare alla costituzione di società che siano titolari di farmacie;

- art. 5 co. 4-*bis*: con l'introduzione di tale disposizione si è previsto che, al solo fine del calcolo dei *quorum* deliberativi, gli statuti delle Associazioni Provinciali devono prevedere che una società Titolare di più farmacie possa rappresentare al massimo il 5% degli associati. Nel computo del limite massimo vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate. Gli statuti delle Associazioni provinciali possono prevedere una soglia inferiore.

- art. 5 co. 5: ai fini dello Statuto, le società Titolari di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite di cui sono Titolari, anche se ubicate in diverse province, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge;

- art. 5 co. 7: nel caso in cui Titolari di più farmacie situate in diverse province manifestino la volontà di aderire ad una Associazione, sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza;

- art. 9 co. 3 e art. 26: possono ricoprire cariche sociali nella Federfarma, compresa quella di componente dell'Assemblea Nazionale o del Centro Studi, e nelle sue articolazioni territoriali esclusivamente

i Farmacisti Titolari di Farmacia e, nel caso di Società titolari di farmacia, i soci o i componenti degli organi sociali delle stesse, purché Farmacisti iscritti all'Albo, oppure i direttori responsabili delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni;

- art. 10, co. 1-*ter* e 2: per determinare il numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione provinciale in seno all'Assemblea nazionale, si computano tutte le farmacie aderenti a livello provinciale, a prescindere dall'assetto proprietario delle stesse;

- art. 17 co. 2: si è introdotto l'obbligo, per i componenti del Consiglio di Presidenza, di dichiarare anche le cariche, gli uffici o le altre funzioni in società che sono titolari, direttamente o indirettamente, di farmacie.

- Norma transitoria: Le Organizzazioni Territoriali dovranno adeguare i propri statuti alle norme previste all'art. 5, commi 4-*bis* e 7, e all'art. 9, comma 3, entro il 31 dicembre 2019.

11.- La nuova versione dello Statuto, approvata nella seduta assembleare del 13/12/2017 veniva allegata alla predetta nota Prot. n. 20136/503/PE n. del 27/12/2017 (**Doc. 9**).

12.- Stando al verbale redatto dal Notaio intervenuto, dopo la approvazione delle riportate modifiche statutarie l'Assemblea veniva interrotta dal Presidente e la trattazione degli altri punti all'o.d.g., per

i quali non sarebbe stata prevista la verbalizzazione notarile, rinviata alla già prevista seduta del 14/12/2017.

Tra tali punti, al n. 3, vi era anche la nomina della Commissione per la predisposizione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto Federfarma, argomento collegato sin dalla circolare di convocazione assembleare a quello relativo alle modifiche statutarie e per il quale il Notaio verbalizzante, in apertura del verbale della seduta del 13/12/2017, dichiarava di essere stata richiesta la trattazione nella medesima seduta nonché la verbalizzazione notarile.

13.- La sessione del 14/12/2017 si apriva con una dichiarazione/questione preliminare da parte del Dott. Alfonso Misasi, il quale faceva rilevare alla Assemblea che la nota di convocazione precisava che “la trattazione degli argomenti di cui ai punti n.2) e n.3) all’ordine del giorno avverrà nella sessione del 13 dicembre, che non potrà concludersi prima del termine di tutte le votazioni relative ai due punti”.

Nel far presente che non si era tenuta fede a quanto indicato nella convocazione e tenuto conto che nel corso della sessione del giorno precedente aveva abbandonato la riunione contestandone la regolarità e che, nella sessione attuale, si intendeva esaminare e deliberare sul punto n. 3) all’o.d.g., contrariamente a quanto indicato nella convocazione, dichiarava di abbandonare momentaneamente la riunione fino alla conclusione dell’esame del punto n. 3).

14.- Si procedeva così alla nomina della Commissione per la predisposizione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto Federfarma “che potrà comprendere le modifiche che l’Assemblea ha approvato nella sessione del 13/12/2017, qualora ne emergesse l’opportunità” (si legga verbale assembleare del 14/12/2017, pag. 4).

15.- Con apposita istanza del 28/12/2017 i Dott.ri V. Defilippo, A. Misasi, A. Orlandi e D. Baldini, ciascuno quale Presidente e rappresentante dell’Associazione Provinciale di appartenenza, come in epigrafe indicate, richiedevano a Federfarma nazionale l’accesso agli atti riguardanti lo svolgimento dei lavori assembleari delle sedute del 13 e 14 dicembre 2017, ivi compresi i verbali fino ad allora ancora non disponibili con i relativi allegati, nonché le registrazioni audio degli interventi effettuati. **(Doc. 10)**

Con nota Prot. n. 2651 del 15/02/2018, il Segretario di Federfarma Nazionale, Dott. O. Moltedo evadeva parzialmente l’istanza promossa inoltrando le copie dei soli verbali delle sedute assembleari anzidette, che - stando alla medesima nota - sarebbero stati approvati nel corso della successiva Assemblea Nazionale. **(Doc. 11)**

Solo successivamente, in data 22/03/2018, su formale sollecito del sottoscritto procuratore, agli interessati richiedenti venivano fornite le registrazioni audio dei propri interventi nei lavori assembleari **(Doc. 12)**

16.- Con nota circolare Prot. n. 2681 del 16/02/2018 (**Doc. 13**), veniva convocata l'Assemblea Nazionale di Federfarma per le sedute del 26-27/02/2018, ed in allegato si inoltravano i verbali delle sedute del 13-14/12/2017, ancora da approvarsi definitivamente. (**Doc. 14**) Solo nelle successive sedute del 26-27/02/2018 venivano approvati i verbali contenenti le deliberazioni oggetto di impugnativa. (**Doc. 15**)

DIRITTO

1. INTERESSE DEI RICORRENTI E SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE.

In via preliminare è opportuno spendere alcune parole sulla legittimazione dei ricorrenti avverso deliberazioni verso le quali in Assemblea hanno espresso il proprio dissenso e voto contrario, ma che incidono e ledono fortemente le posizioni giuridiche di tutti i titolari di farmacia aderenti alla Federfarma, quale Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani.

I ricorrenti, come detto, si dolgono giudizialmente, in proprio e nella qualità di rappresentanti delle Associazioni Provinciali e Territoriali di Federfarma, della validità, legittimità delle deliberazioni assembleari relative all'Assemblea Nazionale di Federfarma del 13-14/12/2017 nonché degli effetti che il contenuto delle decisioni adottate determinano per le posizioni individuali e dei farmacisti associati e dagli stessi rappresentati.

Come appresso meglio si dirà, le situazioni giuridicamente tutelate in capo ai ricorrenti si profilano nella duplice veste di titolari diretti di farmacie private, come tali interessati al contenuto dispositivo delle deliberazioni oggetto della presente impugnativa, nonché di delegati e rappresentanti di intere Associazioni Territoriali di aderenti a Federfarma, i quali sono stati dagli stessi rappresentanti inseno alle adunanze assembleari per cui è ricorso.

Sulla titolarità di un interesse diretto per ogni farmacista relativamente alle vicende che afferiscono ad interessi di categoria, tanto più se coinvolti nell'attività di modifica delle generali condizioni di partecipazione alla vita sindacale e di adozione delle relative determinazioni, basti in questa sede richiamare la copiosa giurisprudenza che si è venuta formando proprio in ordine alla legittimazione processuale del singolo esponente di quella categoria.

In particolare, Federfarma Calabria è l'Unione Regionale più rappresentativa dei farmacisti calabresi, alla quale infatti aderisce, anche per il tramite delle articolazioni periferiche provinciali, la maggior parte delle farmacie private presenti sul territorio regionale.

Parimenti, legittimati a ricorrere sono i rappresentanti delle singole Associazioni Provinciali di Federfarma, volti a tutelare adeguatamente i diritti partecipativi e sindacali dei singoli farmacisti aderenti a livello territoriale.

Conformemente al compito istituzionale previsto proprio dallo statuto di Federfarma nazionale, l'Unione regionale volge al perseguimento della tutela degli interessi giuridici, economici e professionali dei titolari di farmacia nonché delle società aderenti alle Associazioni Provinciali presso gli Organismi Regionali e rappresenta le associazioni ad essa aderenti presso gli Organi tecnici giurisdizionali ed amministrativi.

È evidente dunque che i ricorrenti, nella loro qualità di rappresentanti di diverse Organizzazioni territoriali di Federfarma, hanno interesse a proporre giudizio per l'annullamento delle deliberazioni modificative dello statuto nazionale, i cui effetti recano pregiudizio agli interessi dell'intera categoria che le Associazioni periferiche hanno il compito istituzionale di tutelare.

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 5, co. 3, dello statuto nazionale, gli statuti delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali devono porsi in linea con le norme statutarie nazionali.

Non a caso, con la norma transitoria approvata nel corso della assemblea del 13/12/2017 si è disposta la obbligatorietà per le Organizzazioni Territoriali di adeguare i propri statuti alle modifiche apportate a quello nazionale entro la data del 31/12/2019.

Quanto alle posizioni individuali dei ricorrenti, trattasi di titolari di farmacie associati Federfarma, il cui interesse all'impugnativa coincide perfettamente con quello delle Associazioni che

rappresentano per i rilevanti profili delle modifiche apportate allo Statuto federale nazionale.

Da qui l'interesse e la legittimazione degli attori a promuovere il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che costituisca la base delle ulteriori impugnative in corso o ancora da proporre in relazione agli atti posti in essere successivamente e consequenzialmente collegati alla delibere impugnate. (Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 1993 n. 952)

2. NULLITA' DELLA CONVOCAZIONE E DELLA COMPOSIZIONE IN SEDUTA ORDINARIA DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERFARMA DEL 13/12/2017. SULLA CONSEGUENTE INVALIDITA' ED INEFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI IN QUELLA SEDE ADOTTATA.

L'Assemblea Nazionale di Federfarma del 13-14/12/2017 veniva convocata in seduta ordinaria con la nota circolare dell'01/12/2017 (Prot. n. 18522), la quale riportava testualmente il disposto di cui all'art. 29 dello Statuto federale a mente del quale: *“Il presente statuto non può essere modificato senza il voto dell'Assemblea Nazionale a tal fine convocata che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali aderenti.”*

Ebbene, la nota di convocazione diretta alle Organizzazioni territoriali - come da promemoria riepilogativo allegato alla medesima e riguardante l'accreditamento dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale - dava conto di una convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria.

E' oltremodo evidente che l'oggetto delle questioni all'ordine del giorno afferenti alle modifiche statutarie ed alla nomina di una Commissione volta alla predisposizione di una revisione generale dello Statuto federale non rappresentano materie rimesse alle prerogative della Assemblea ordinaria.

A riprova di tale circostanza si osservi che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno veniva "sdoppiata" nelle sedute del 13 e del 14 dicembre, di cui soltanto la prima prevedeva la presenza del maggior numero di rappresentanti le Organizzazioni territoriali nonché del notaio ai fini della verbalizzazione.

Alla luce di tali fatti si rileva la nullità della convocazione della Assemblea nazionale di Federfarma in seduta ordinaria per la sessione del 13/12/2017 e relativa alla discussione e deliberazione di modifiche allo statuto federale nazionale.

Tale prerogativa, infatti, è rimessa alla Assemblea federale in seduta straordinaria, con garanzia di tutti gli aderenti e dei rappresentanti delle Organizzazioni territoriali circa la effettiva conoscenza della tipologia di adunanza oggetto di convocazione.

Invero, i rappresentanti destinatari della circolare in parola non sono stati posti nelle condizioni di conoscere l'importanza e la pregnanza degli argomenti oggetto di discussione, in modo tale da poter garantire la più massiccia presenza ad una adunanza assembleare così importante.

E' infatti già dalla mera lettura del verbale del 13/12/2017 che si evince che su 102 Associazioni Provinciali e 18 Unioni Regionali aderenti sono risultate rappresentate in Assemblea un totale di 105 organismi aderenti.

La nullità della convocazione assembleare non può che riflettersi sulla validità delle deliberazioni assembleari assunte in presenza di un vizio relativo alla valida costituzione della assemblea ed in dispregio al diritto a parteciparvi di ogni rappresentante.

Peraltro, tale vizio risulta essere stato contestato in apertura della adunanza del 13/12/2017 con gli interventi di numerosi rappresentanti, i quali evidenziavano, appunto, come fosse stata convocata in seduta ordinaria una Assemblea Nazionale per l'approvazione di modifiche statutarie e per la nomina di apposita commissione per la revisione complessiva dello Statuto.

Tali questioni preliminari, introdotte da diversi rappresentanti, tra i quali figurano anche alcuni degli odierni ricorrenti, sono state disattese dal Consiglio di Presidenza e dal Segretario, i quali ponevano ai voti la questione proposta dal Dott. Defilippo prima e

Fiamingo poi, quasi che la nullità della convocazione dell'assemblea e della sua costituzione potessero essere sanate con voto assembleare.

Sotto tale preliminare profilo si solleva vizio di nullità delle deliberazioni adottate nel corso della assemblea nazionale del 13/12/2017 per nullità della convocazione assembleare nonché per invalida costituzione della assemblea stante l'alterazione e l'insussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo.

3. NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI IMPUGNATE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEI LAVORI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE CONVOCATA IN SEDUTA ORDINARIA.

Nella più volte richiamata missiva circolare di convocazione assembleare dell'01/12/2017, il Presidente di Federfarma aveva cura di precisare che la trattazione degli argomenti di cui ai punti n. 2) e 3) dell'ordine del giorno sarebbe avvenuta nella sessione del 13 dicembre che non si sarebbe potuta concludere *“prima del termine di tutte le votazioni relative ai due punti”*.

Parimenti, nell'incipit della verbalizzazione notarile della predetta sessione del 13/12/2017, lo stesso Notaio verbalizzante precisava che la sua verbalizzazione era stata richiesta dal Presidente in ordine allo *“svolgimento della Assemblea di Federfarma Nazionale e sulle deliberazioni che la stessa andrà ad assumere, il tutto limitatamente ai primi tre punti del sopra indicato ordine del giorno”*.

Ebbene, dopo aver provveduto alla verbalizzazione dei lavori per il primo punto all'o.d.g., quello relativo alla approvazione del verbale della riunione del 27/09/2017, il verbalizzante registrava la prosecuzione dei lavori con il punto n. 2) all'o.d.g., ovvero la discussione e l'approvazione delle modifiche statutarie, per come proposte dal Consiglio di Presidenza ed illustrate alla Assemblea con il supporto tecnico del Prof. Massimo Luciani.

Terminata, come detto, la discussione del secondo punto, i lavori della sessione del 13/12/2017 venivano dichiarati chiusi, benché sia la convocazione assembleare sia la premessa del Notaio verbalizzante avessero confermato che in quella seduta sarebbe stato necessario procedere anche alla discussione del punto n. 3), ovvero quello relativo alla nomina di una Commissione per la predisposizione di un progetto di revisione complessiva dello statuto.

Pertanto, la deliberazione sul punto 3) all'o.d.g. prevista per il 13/12/2017 è avvenuta nella successiva seduta del 14/12/2017, senza certificazione di svolgimento dei lavori, senza verbalizzazione notarile e soprattutto contrariamente al calendario dei lavori programmato e comunicato con le missive di convocazione dell'Assemblea.

Tale vizio ha finito per inficiare la regolarità della costituzione della Assemblea stessa che, peraltro, stando alle note di convocazione, veniva distinta da quella prevista per il giorno

successivo ai cui lavori non era stata infatti prevista la partecipazione dei rappresentanti territoriali ammessi alla prima seduta.

Tra l'altro, tale questione è stata formalmente sollevata dal ricorrente Dott. A. Misasi all'inizio dei lavori della seduta del 14/12/2017, il quale evidenziava appunto come il calendario formale dell'attività assembleare per le due sedute risultava palesemente alterato dalla omessa ultimazione di tutti i lavori previsti per la seduta del giorno precedente.

E tale rilievo, che assurge ad ulteriore vizio di validità delle deliberazioni adottate, non assume rilevanza sul piano meramente formale, atteso che la nomina di una Commissione incaricata di un progetto di integrale revisione statutaria doveva anch'essa garantirsi dalla prevista verbalizzazione notarile con partecipazione di tutti gli aderenti partecipanti alla prima sessione.

La conferma della rilevanza del sollevato vizio anche in tale caso deriva dalla previsione in sede di convocazione per il punto n. 3) all'o.d.g. della discussione nella prima sessione, assistita da verbalizzazione notarile e da un maggior numero di aderenti (benché erroneamente qualificata e comunicata come "ordinaria").

4. ANNULLABILITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI RELATIVE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13, CO. 8, DELLO STATUTO FEDERALE.

Nel corso della adunanza del 13 dicembre 2017, dopo la disamina delle questioni preliminari attinenti alla validità o meno della costituzione assembleare convocata in seduta ordinaria, su intervento dal Dott. Alfonso Misasi, anche quale rappresentante della Associazione Provinciale di Federfarma Cosenza, veniva posta la questione circa le modalità di voto da seguire per le modifiche statutarie.

Più in particolare, per come si evince anche dalle registrazione audio della seduta (Doc. 10), il Dott. Misasi evidenziava che le modifiche statutarie non potevano divenire oggetto di votazione per alzata di mano ma piuttosto per appello nominale, sia per la rilevanza delle relative deliberazioni sia e soprattutto per garantire alla Assemblea certezza sul conteggio dei voti espressi dai presenti.

Tale questione, a differenza di tutte le altre fino ad allora proposte, non veniva messa ai voti, ma veniva “liquidata” dal Notaio attraverso il richiamo alla disposizione statutaria di cui all’art. 13, comma 8, secondo cui le deliberazioni assembleari avvengono per alzata di mano, salvo che l’Assemblea stessa non stabilisca diversamente e fatta eccezione per le deliberazioni indicate nello stesso comma 8, in cui non erano ricomprese quelle in esame.

A ben vedere, la questione sottoposta dal rappresentante all’attenzione dell’Assemblea non era di poco conto, atteso che mirava ad assicurare condizioni di assoluta regolarità e trasparenza dei

lavori assembleari nella delicata fase della espressione del voto da parte di ciascun aderente.

Peraltro, non aver posto ai voti la mozione presentata ha determinato un'evidente violazione della medesima disposizione statutaria richiamata dal notaio verbalizzante, la quale prevede che **le deliberazioni assembleari vengano adottate per alzata di mano a condizione che l'assemblea stessa non decida diversamente.**

E proprio al fine di conoscere la determinazione dell'assemblea nazionale sulla questione sottoposta al suo esame - su argomenti di tale pregnanza da incidere sulla struttura dell'atto statutario e, per come si vedrà meglio in seguito, sul diritto alla partecipazione agli Organi statuari - si sarebbe necessariamente dovuto porre ai voti la mozione perché l'Assemblea potesse "*stabilire diversamente*".

E ciò anche alla luce della preventiva introduzione ai lavori dell'Assemblea, formulata dal Segretario, Dott. O. Moltedo, stando alla quale - al numero 6 del documento - si precisava che le votazioni sarebbero avvenute per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non stabilisca diversamente...

Pertanto, del tutto illegittima e grave risulta la omissione con la quale si è impedito all'assemblea di pronunciarsi, su espressa richiesta, circa le modalità di espressione del voto su una questione centrale della discussione in atto, volta a decidere le modificazioni

dell'atto statutario e, in ultima analisi come si vedrà, le sorti della professione di farmacista.

Inoltre, nel corso della discussione relativa alla approvazione delle modifiche statutarie, in Assemblea si è posta la questione sulle modalità di espressione del voto per alzata di mano e sul relativo conteggio di verifica, in quanto anche a leggere i dati delle operazioni di verifica non coincide il numero dei votanti e degli astenuti delle rispettive deliberazioni con il numero dei presenti.

Anche sotto tale aspetto risultano invalide le deliberazioni approvate nella adunanza del 13/12/2017 per alzata di mano, senza che l'Assemblea potesse decidere una alternativa manifestazione del voto espresso dal singolo partecipante.

5. ANNULLABILITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI PER MANCATA ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PREVISTO DALL'ART. 33 DELLO STATUTO FEDERALE.

A mente dell'art., 33 del vigente statuto nazionale, qualunque revisione allo stesso apportata necessita per la sua esecuzione ed attuazione di apposito regolamento da approvarsi entro 3 mesi.

Pur essendosi apportate allo statuto modifiche sostanziali che stravolgono i requisiti di partecipazione agli Organi federali, avendo aperto la stessa a categorie di soggetti diversi dai farmacisti iscritti all'albo, a tutt'oggi non risulta approvato un regolamento attuativo e di esecuzione di tali revisioni statutarie.

E ciò, si badi, non è di scarso rilievo se si considera che l'introduzione delle disposizioni normative statutarie che si prenderanno a breve in esame determinano una serie di innumerevoli effetti solo parzialmente soddisfatti (peraltro in termini non condivisi) dalle previsioni statutarie.,

Per come discusso nelle adunanze assembleari sopra richiamate, appare indispensabile che in sede regolamentare Federfarma nazionale provveda a disciplinare adeguatamente tali aspetti: da un lato, per garantire la effettività di disposizioni statutarie modificate senza consentirne libere interpretazioni che ne alterino il contenuto; dall'altro, per regolamentare dettagliatamente tutte le ipotesi in concreto verificabili a fronte delle generali previsioni introdotte.

Si consideri che la previsione statutaria della approvazione un regolamento attuativo delle modifiche apportate allo Statuto soddisfa l'esigenza e la necessità che alla previsione generale divenuta oggetto di revisione si offra un dettagliato strumento esecutivo delle nuove disposizioni approvate.

Ciò, da un lato, per consentire agli Organismi statuari deputati di dotarsi di un adeguato strumento applicativo di disposizioni modificative dell'assetto normativo statutario e, dall'altro, al precipuo al fine di evitare e prevenire contrasti interpretativi delle disposizioni medesime, nell'ottica di un compiuto coordinamento con l'assetto normativo preesistente.

La mancata adozione di un atto regolamentare che recepisca ed attui le revisioni apportate allo statuto federale, rende le medesime evidentemente inefficaci ed ineseguibili.

E tale profilo, nei termini in cui integra la sussistenza di un sollevato vizio in sede di impugnazione, rileva tanto più ove si consideri la portata innovativa e strutturale delle novità introdotte, affinché diventino facile strumento di alterazione e manipolazione delle funzioni istituzionali e statutarie da sempre svolte e riconosciute a Federfarma.

6. ILLEGITTIMITA' ED ANNULLABILITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI IMPUGNATE PER EVIDENTE CONTRASTO CON LE PREVISIONI STATUTARIE.

La Federfarma, sin dal suo atto costitutivo del 10/05/1969, nasce come Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia atta a tutelare gli interessi sindacali, tecnici ed economici dei titolari di farmacia.

Per espressa previsione normativa la categoria dei titolari di farmacia, in forma individuale o societaria., è coincisa storicamente con quella dei farmacisti, rappresentando l'essere farmacista iscritto al relativo Albo requisito imprescindibile per la titolarità di un esercizio di farmacia.

In particolare, a mente dell'originaria formulazione del primo comma dell'art. 7 legge n. 362/91, *“La titolarità dell'esercizio della*

farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.”

Il secondo comma del predetto art. 7 statuiva che: *“Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.”*

L’art. 1, co. 157 della L. n. 124 del 04/08/2017, recando modifiche proprio all’art. 7 della legge 08/11/1991, n. 362, ha statuito che: ***“sono titolari dell’esercizio di farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.”***

Anche il secondo comma dell’originario art. 7 è stato sostituito dalla seguente disposizione: ***« Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8.”***

Dunque, alla luce delle nuove disposizioni normative, possono essere titolari di farmacia privata i farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, le società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), le società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e le società cooperative a responsabilità limitata.

E' oltremodo evidente lo stravolgimento del sistema delle farmacie a seguito delle modifiche apportate all'originaria previsione di esclusività in capo ai farmacisti iscritti della titolarità di un esercizio di farmacia.

Altrettanto evidente si presenta la complessità dei fenomeni relativi alle incompatibilità nascenti dal nuovo sistema e dei ruoli che all'interno dello stesso possono rivestire anche soggetti non farmacisti o comunque persone giuridiche che svolgono tutt'altre attività.

La normativa introdotta solo parzialmente offre indicazioni circa la regolamentazione di siffatti effetti conseguenziali alla novella, ma non sempre univoche risposte alla innumerevoli problematiche che ne sono scaturite.

Pertanto, particolarmente ostica appare la concreta e non strumentale attuazione delle nuove disposizioni di legge, nell'ottica di salvaguardia sia della prioritaria permanenza in capo a professionisti qualificati della gestione delle farmacie sia della connessa qualità del

servizio di pubblica rilevanza, storicamente svolto dalle farmacie private attraverso la esclusiva categoria dei farmacisti.

Muovendo da tale imprescindibile premessa sulle novità normative e venendo più propriamente all'oggetto del presente giudizio, si segnala che tra i problemi generati dalla novella legislativa si annovera anche l'attività di adeguamento del funzionamento della Federfarma alle introdotte disposizioni.

Invero, trattandosi di organismo sindacale fondato da soli farmacisti e diretto a tutelarne gli interessi in sede nazionale e territoriale, la questione preliminare da dirimere attiene alla necessità o meno di adeguamento del proprio statuto alle nuove disposizioni.

In secondo luogo, ci si è chiesti quali ed in quali precise direzioni possano e debbano attuarsi adeguamenti alle novità di legge delle proprie disposizioni statutarie senza alterarne le funzioni e le finalità.

Da qui la necessità di predisporre una bozza di modifica dello Statuto federale, proposta dal Consiglio di Presidenza e divenuta oggetto delle deliberazioni adottate in sede di Assemblea Nazionale ed oggetto della presente impugnativa.

Contestualmente alla bozza di modifica dell'atto statutario, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto indispensabile prevedere la nomina della Commissione volta a predisporre un progetto ("proposta complessiva") di revisione dello Statuto Federfarma.

Sotto tale primo aspetto si sottolinea la natura evidentemente contraddittoria delle due determinazioni: quella di procedere immediatamente alla approvazione delle modifiche statutarie e quella contestuale di nominare una Commissione che ragionasse e discutesse accuratamente delle revisioni da apportare allo Statuto.

In verità, pur percependo la Presidenza Nazionale la necessità di un puntuale, accorto e non sbrigativo lavoro di coordinamento delle proprie disposizioni statutarie con le novità legislative, ha inteso porre l'Assemblea nazionale - neanche validamente convocata - di fronte all'aut aut di approvazione della propria proposta modificativa.

Peraltro, il connesso profilo di illegittimità di tali determinazioni è ulteriormente corroborato dal dato che emerge a pagina 4 del verbale della seduta assembleare del 14/12/2017 in cui si legge testualmente: *“Pertanto, viene ora proposto all’Assemblea Nazionale di costituire un’apposita Commissione con l’incarico di predisporre, nel tempo necessario, una proposta complessiva di revisione dello statuto di Federfarma, che potrà anche comprendere le modifiche che la presente Assemblea ha approvato nella sessione del 13 dicembre 2017, qualora ne emergesse l’opportunità.”*

Sul punto, si osserva come anche il ricorrente, Dott. Dante Baldini, intervenuto nella fase successiva alla illustrazione della proposta di modifica statutaria nell’ambito dei numerosi interventi che palesavano un diffuso scetticismo sul punto, evidenziava come

fosse “preferibile meditare maggiormente sulle proposte di modifica e rimandare la decisione a dopo l’approfondimento della nominanda Commissione”.

Inoltre, la avanzata e approvata proposta di modifica statutaria riguarda la struttura partecipativa alla Federazione Nazionale dei titolari di farmacia, prevedendo appunto la apertura alla iscrizione a Federfarma e la partecipazione ai relativi organi statutari anche a soggetti o rappresentanti di società che non sono farmacisti.

Lo svuotamento delle finalità statutarie in ragione di uno strumentale adeguamento delle norme interne alle intervenute modifiche legislative, rappresenta un punto nodale per la vita associativa, fonte di evidente pericolo di alterazione degli interessi sindacali ultimativamente tutelati.

Pertanto, le deliberazione adottate in sede di modifica statutaria si pongono in contrasto con l’atto costitutivo della Federazione Nazionale, con la funzione sindacale attribuita all’Organismo nonché con le stesse finalità statutarie fissate e sopra richiamate.

Sotto tali aspetti le proposte e gli emendamenti avanzati dagli odierni ricorrenti nel corso della discussione anticipatoria della approvazione assembleari hanno rappresentato uno strenuo e chiaro tentativo di porre freno alla perpetrata alterazione della natura propria dell’Organismo sindacale e di limitare al minimo la portata “snaturante” delle disposizioni poste all’attenzione dell’Assemblea.

Più in dettaglio, pur non disconoscendo gli effetti prodotti sulla gestione delle farmacie dalle nuove disposizioni di legge, si rendeva necessario porre limiti stringenti alla possibilità di ingresso di soggetti non farmacisti negli Organi federali, territoriali e nazionali, al precipuo fine di garantire il pieno rispetto dello statuto federale e, da ultimo, la tenuta istituzionale della stessa Federfarma.

Le nuove disposizioni approvate volgono infatti nella chiara direzione di una partecipazione sempre più massiccia del capitale alla vita associativa, a tutto detrimento della categoria professionale che fino ad oggi ne ha detenuto e rappresentato l'esclusività.

A ben vedere, neanche la previsione della possibilità per i soli farmacisti iscritti all'albo di ricoprire cariche sociali all'interno della Federazione Nazionale, ivi compresa quella di componente dell'Assemblea nazionale, potrà neutralizzare l'effetto inevitabile del perseguimento di interessi diversi da quelli di categoria.

Invero, i rappresentanti di società di capitali all'interno degli Organi statutari nazionali - benché farmacisti - dovranno inevitabilmente rispondere alle logiche tipiche e inderogabili del capitale che rappresentano, senza alcuna autonomia decisionale.

Queste le ragioni per le quali si è invocato in sede assembleare l'indispensabilità di uno studio preventivo e minuzioso di tutti gli innumerevoli aspetti applicativi delle nuove norme di legge, nell'ottica

di un corretto e non pericoloso adeguamento delle norme di funzionamento interno alla Federazione sindacale.

Queste, di converso, le ragioni per le quali si eccepiscono i vizi di illegittimità e di annullabilità delle deliberazioni adottate in palese violazione dello statuto, con un operato derogativo delle relative disposizioni, contraddittorio e lacunoso.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Gli odierni ricorrenti, in proprio e nelle ridette qualità, al fine di neutralizzare l'effetto esecutivo delle deliberazioni assembleari oggetto della presente impugnativa, ritengono indispensabile e necessario che si disponga la sospensione della loro esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 c.c.

La più volte ribadita natura strutturale delle modifiche statutarie oggetto di impugnazione dà il senso pieno della necessità che si provveda alla immediata sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni, atteso che le stesse pregiudicano il diritto dei ricorrenti e delle Associazioni territoriali rappresentate a partecipare democraticamente alla vita associativa nel rispetto dello Statuto.

L'allargamento della partecipazione agli Organismi statutari a soggetti che - in quanto non farmacisti - fino ad ora non hanno neanche avuto possibilità di accesso e di iscrizione alla Federfarma rappresenta un chiaro pericolo per la rappresentatività delle istanze di categoria nell'ambito della massima Federazione sindacale.

L'alterazione degli scopi statuari in forza di intervenute modifiche legislative, rappresenta - come detto - un punto cruciale per la vita associativa, fonte di evidente pericolo per gli interessi sindacali ultimativamente tutelati nell'interesse dei farmacisti titolari, come le persone dei ricorrenti nonché quelle dei loro rappresentati.

Le nuove disposizioni approvate conducono inevitabilmente la vita associativa nella direzione di una partecipazione sempre più importante del capitale, con compromissione della categoria professionale che fino ad oggi ne ha rappresentato l'esclusività.

Si è già detto, infatti, come l'ingresso di società di capitali negli organi rappresentativi della Federazione non può ritenersi garantito dal fatto che alle relative cariche sociali siano ammessi soli farmacisti, in quanto questi ultimi, nelle loro funzioni rappresentative, saranno sempre e solo espressione del capitale che rappresentano.

Da qui il gravissimo pericolo di snaturamento e di definitiva alterazione degli scopi statuari della Federfarma che vede da sempre nella categoria dei farmacisti e nei loro interessi generali il fine ultimo dell'attività sindacale e giammai lo strumento per il perseguimento di logiche che vi sono completamente estranee.

Inoltre, nell'ottica di necessario coordinamento delle previsioni statuarie delle Organizzazioni territoriali rappresentate dagli stessi ricorrenti, stante peraltro la portata fortemente innovativa e

dirompente delle modifiche apportate allo Statuto nazionale, appare evidente la ricorrenza dei **gravi motivi** richiesti ai fini della emissione del decreto di sospensione giudiziale.

Si è già detto infatti come la norma transitoria approvata nel corso della assemblea del 13/12/2017 obblighi le Organizzazioni sindacali territoriali ad adeguare i propri statuti alle modifiche apportate alle disposizioni statutarie nazionali entro la data del 31/12/2019.

Qualora tale adeguamento dovesse intervenire nelle more della definizione del presente giudizio, ciò vanificherebbe *medio tempore* gli effetti della auspicata ipotesi di accoglimento della presente azione di impugnativa su aspetti fondamentali della vita sindacale, anche a livello territoriale oltre che nazionale.

Si formula pertanto istanza cautelare ex art. 23 c.c. in ragione delle sopraesposte motivazioni a supporto non soltanto della ricorrenza del *fumus boni iuris*, ma anche della piena sussistenza del *periculum in mora*, atteso che evidente pregiudizio deriverebbe in concreto ai ricorrenti, anche nelle loro qualità rappresentative, dalla esecuzione delle impugnate deliberazioni.

***** ***** *****

Tanto premesso, i Dottori **Vincenzo Defilippo, Alfonso Misasi, Alfredo Orlandi e Dante Baldini**, in proprio e nelle predette qualità, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,

C I T A N O

la **FEDERFARMA – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani**, con sede in via Emanuele Filiberto, 190, (C.F. 01976520583), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Marco Cossolo, a Voler comparire dinanzi al Tribunale di Roma all'**udienza del 25 Ottobre 2018** ore e luogo di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., e con l'avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Tribunale di Roma, *contrariis reiectis*:

1) in via cautelare, **sospendere la esecuzione** delle deliberazioni impugnate ricorrendo i gravi motivi previsti e richiesti ex art. 23 c.c. nonché ogni altro presupposto di legge;

2) **accertare e dichiarare** la nullità delle deliberazioni assembleari adottate nella Assemblea Nazionale Federfarma del 13-14/12/2017 per nullità della convocazione e della composizione in seduta ordinaria;

3) **accertare e dichiarare** la nullità delle deliberazioni assembleari impugnate per violazione dell'ordine dei lavori della assemblea nazionale convocata in seduta ordinaria;

4) **annullare** le impugnate deliberazioni assembleari per violazione dell'art. 13, co. 8, dello Statuto federale nonché per mancata adozione del regolamento di attuazione di cui all'art. 33 dello Statuto;

5) **accertare e dichiarare l'illegittimità** delle deliberazioni assembleari impugnate per evidente contrasto con le previsioni statutarie e, per l'effetto, **annullarle**.

6) **condannare** parte convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Si allega la documentazione come infra richiamata e numerata.

Riserve e salvezze.

Cosenza-Roma, 30 maggio 2018

Avv. Caterina Celestino